



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 92 del 2022, proposto da

***** e ***** , rappresentati e difesi dagli avvocati Giampaolo Bacicchi, Chiara Chessa e Eleonora Barbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Chiara Chessa in Arezzo, viale Michelangelo, n. 26;

contro

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Franca Borla, Patrizia Regaldo e Silvia Zecchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento e la declaratoria

del diritto dei ricorrenti alla rideterminazione *in parte qua* dell'indennità di buonuscita con l'inclusione nella relativa base di calcolo anche di sei scatti stipendiali *ex artt.* 6 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, e 1911, comma III, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66;

e per la condanna

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti all'esito della riliquidazione del trattamento di fine servizio con il computo nella base di calcolo anche di sei scatti stipendiali *ex artt. 6-bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387*, oltre interessi e rivalutazione dal di dovuto a quello dell'effettivo pagamento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2024 il dott. Lorenzo Maria Lico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte ***** e ***** **_+**, dipendenti della Guardia di Finanza cessati dal servizio con un età anagrafica superiore a 55 anni e con oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini del calcolo del TFS, chiedevano l'accertamento della spettanza del beneficio dei sei scatti stipendiali (di cui agli articoli 6-*bis*, D.L. n. 387 del 1987 e 1911, comma 3, d.lgs. n. 66 del 2010) nella determinazione del trattamento di fine servizio, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente alla rideterminazione delle somme spettanti ai ricorrenti a tal titolo.

Si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

All'udienza odierna il Collegio, dato atto del deposito ad opera delle parti di istanza di passaggio in decisione, tratteneva la causa in decisione.

DIRITTO

Il giudizio attiene al regime di attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio del personale dell'esercito e delle forze di polizia.

Il quadro normativo di riferimento è di difficile intelligibilità, poiché si connota per una spiccata stratificazione di fonti non sempre coordinate tra loro.

Vengono in rilievo le seguenti disposizioni:

- l'art. 6-bis del d.l. 387/1987 (convertito con legge n. 472/1987), così come modificato dall'art. 21 legge n. 232/1990, che – per quanto d'interesse – prevede: *«1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio [...] 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile [...]»;*

- l'art. 1, co. 15-bis, del d.l. n. 379/1987 (convertito con modificazioni in legge n. 468/1987), così come modificato dall'art. 11, co. 1 legge n. 231/1990, che stabilisce: *«15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio*

incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212»;

- l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che – per quanto d'interesse – prevede: «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9- bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15- bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3. 2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito»;

- l'art. 1911 Cod. Ord. Mil. (come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera g), del d.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20), che prevede: «1. In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall'articolo 1082, gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere l'attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine

servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. 2. Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, di cui al comma 1, si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli articoli 1076, comma 1, e 1077, nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d'armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di "a disposizione". 3. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472»;

- l'art. 2268, co. 1 lett. 872) Cod. Ord. Mil., che prevede: «1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni: [...] 872) legge 8 agosto 1990, n. 231, esclusi articoli 4; 5, commi 1 e 2; 7; 9 e 10».

Così delimitato il quadro normativo di riferimento, la giurisprudenza amministrativa, dopo un significativo e duraturo contrasto (favorevoli alle tesi dei ricorrenti, *ex multis*, T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 05/09/2022, n.11398, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 15 aprile 2022, n. 866, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 22 marzo 2022, n. 158, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 15 marzo 2022, n. 765; di opinione contraria T.A.R. Valle d'Aosta, 16 febbraio 2022, n. 14, T.A.R. Calabria, Regio Calabria, 28 marzo 2022, n. 223, T.R.G.A. Trento, 14 aprile 2022, n. 83, id., 1 luglio 2021, n. 114, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-*quater*, 2 marzo 2022, n. 2445), è parsa di recente coagularsi attorno all'indirizzo, inizialmente recessivo, favorevole al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 6-*bis* del d.l. n. 387 del 1987 a tutti gli appartenenti delle Forze di Polizia, di ordinamento civile e militare. In tal senso, con motivazione ampia e perspicua, si sono autorevolmente espressi il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza del 19 agosto 2022 n. 926 (e con successive sentenze conformi del 29/12/2022 n. 1326, 1329 e 1331) e la Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con sentenze del 18

aprile 2023, n. 3909, 3910, 3912 e 3914 e da ultimo con sentenza del 15 maggio 2023 n. 4844.

Il Collegio condivide pienamente tale indirizzo, cui la Prima Sezione di questo Tribunale ha già dato continuità nelle sentenze del 12/09/2022, n. 733 e del 31/01/2023 n. 118.

Seguendo il solco tracciato dalle sentenze richiamate, l'orientamento favorevole all'estensione dell'istituto di cui all'art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 a tutti gli appartenenti delle Forze di Polizia è scandito, in estrema sintesi, dai seguenti passaggi argomentativi:

i) l'art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997, che assoggetta ad un regime oneroso il beneficio degli scatti di anzianità per il personale posto in congedo a domanda, è dettato ai soli fini pensionistici ed è pertanto inapplicabile alle fattispecie di liquidazione del trattamento di fine servizio;

ii) l'istituto dell'attribuzione di sei scatti ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio è disciplinato dall'art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, modificato da ultimo dall'art. 21 comma 1 della legge n. 231 del 1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza;

iii) l'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231 del 1990, per effetto dell'art. 2268 comma 1 n. 872 Cod. Ord. Mil., non comporta la reviviscenza dell'art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379 del 1987 nella sua formulazione previgente, poiché – per consolidato principio – l'abrogazione legislativa non ha effetto ripristinatorio delle norme che erano state a loro volta precedentemente abrogate, salvo espressa indicazione in tal senso da parte del Legislatore. Non può dunque ritenersi in vigore la norma (art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379 del 1987) che limita l'applicazione del beneficio degli scatti di anzianità ai fini del calcolo del TFS ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda. Nella stessa prospettiva, acquista piena coerenza il disposto dell'art. 1911 co. 3 Cod. Ord. Mil., a tenore del quale l'art.

6-bis d.l. n. 387 del 1987 «*continua ad applicarsi*» alle forze di polizia a ordinamento militare;

iv) quanto all'ambito di applicazione soggettivo dell'istituto, «*la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, specificata all'art. 1, nel senso di disporre l'estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150 – di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato – all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell'art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121*» (Consiglio di Stato, 15/5/2023 n. 4844);

v) quanto infine all'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto, l'art. 6-bis d.l. 387 del 1987 estende il beneficio al personale che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto (comma 1) nonché al personale collocato in quiescenza su domanda, a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile (comma 1).

Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, la domanda proposta dai ricorrenti deve ritenersi fondata.

La documentazione di causa attesta infatti che essi sono appartenuti a Forze di Polizia di ordinamento militare e sono stati posti in quiescenza su domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e dopo il trentacinquesimo anno di servizio utile contributivo.

A diverse conclusioni non consente di giungere la tesi patrocinata dall'INPS in questo giudizio, a tenore della quale la mancata equiparazione dei ruoli tra Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri ed Esercito sarebbe ostativa all'accoglimento della domanda. La corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile (queste ultime richiamate dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987) è infatti disciplinata dall'art. 632

del Cod. Ord. Mil., disposizione che non pone problemi ermeneutici di sorta (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, 31/01/2023 n. 118).

L'Ente previdenziale, inoltre, è l'unico titolare della competenza a calcolare, liquidare e corrispondere il trattamento di fine servizio, a nulla rilevando che, ai fini della sua quantificazione, esso si avvalga di atti formati dall'amministrazione di provenienza del dipendente, i quali peraltro non assumono rilevanza esterna (Cons. St., Sez. IV, 21 giugno 2007, n. 3365; TAR Friuli-Venezia Giulia, 25 novembre 2020, n. 401).

In definitiva, il ricorso merita accoglimento. Va pertanto accertata la spettanza del beneficio di cui all'art. 6-*bis* del d.l. n. 387 del 1987 ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente alla corresponsione degli emolumenti dovuti, oltre interessi al tasso legale, senza cumulo con la rivalutazione, benché oggetto di richiesta, in quanto escluso dall'art. 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991 e dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994.

L'esistenza di orientamenti non univoci in giurisprudenza circa le questioni giuridiche sottese alla decisione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Cappadonia, Presidente FF

Giovanni Francesco Perilongo, Referendario

Lorenzo Maria Lico, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Lorenzo Maria Lico

IL PRESIDENTE
Alessandro Cappadonia

IL SEGRETARIO